



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

SETTORE CULTURA TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA CONFERITO ALLA UNIONE
DELLA ROMAGNA FAENTINA
SERVIZIO CULTURA E SPORT

ORDINANZA SINDACALE n. 7 / 2021

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE
L'EMERGENZA COVID-19 E LA SOSPENSIONE DELLE SESSIONI DI
ALLENAMENTO DEGLI ATLETI NON ISCRITTI A COMPETIZIONI
SPORTIVE DI INTERESSE NAZIONALE.**

IL SINDACO

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede che il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione del Comune e quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di contenere e contrastare emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Richiamate le seguenti disposizioni normative nazionali e regionali:

- il decreto legge del 13 marzo 2021, n. 30 avente per oggetto: *"Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena"*;
- la Legge del 12 marzo 2021, n. 29 avente per oggetto: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 avente per oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»"*;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 6 marzo 2021, n. 28, avente per oggetto *"Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e"*

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei comuni ricadenti nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini”;

Preso atto che l'evoluzione della situazione epidemiologica correlata all'emergenza sanitaria da virus Covid-19 sul territorio comunale continua a registrare un numero rilevante di casi attivi dovuti e che, in particolare, dagli ultimi dati comunicati dall'Asl con nota 17/03/2021 n. 21834 i casi totali del Comune di Faenza, relativi all'ultimo periodo 8-14 marzo, risultano essere: 4.681 casi totali, di cui 1.043 casi attivi e 383 nuovi casi settimanali, con una preoccupante curva di incidenza bisettimanale in aumento;

Considerato che le attività di allenamento, per la intrinseca modalità di svolgimento, sia all'interno di palestre, piscine, centri e impianti sportivi così come anche all'aperto, in forma aggregata ed organizzata per gruppi, possono accentuare la probabilità di diffusione del virus;

Ritenuto di dover prioritariamente tutelare, nella difficile contingenza epidemiologica in atto, il bene superiore della salute pubblica;

ordina

- 1 alle Società e Associazioni sportive di sospendere, a decorrere dal 18 marzo 2021 e sino al 6 aprile, tutti gli allenamenti dei propri atleti professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, se non iscritti a competizioni e campionati nazionali dichiarati di preminente interesse nazionale dal CONI o dal CIP, o se anche iscritti non calendarizzati oppure sospesi dalle Federazioni sportive competenti, ai sensi art. 18, co. 1 del DPCM 02/03/2021.
- 2 alle Società e Associazioni sportive di comunicare all'Ufficio Sport del Comune di Faenza l'elenco degli atleti iscritti alle manifestazioni di interesse nazionale, specificando l'esatta denominazione di ogni singola competizione e tassativamente accompagnando tale comunicazione con documentazione idonea a dimostrare in relazione ad ogni specifica competizione l'effettivo riconoscimento del preminente interesse nazionale da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o del Comitato italiano paralimpico (CIP).
- 3 alle Società e Associazioni sportive di inviare la comunicazione di cui al punto 2 alla pec pec@cert.romagnafaentina.it e per conoscenza all'Ufficio Sport ufficiosport@romagnafaentina.it; la corretta comunicazione costituisce presupposto essenziale per la prosecuzione degli allenamenti da parte degli atleti segnalati e deve essere esibita in sede di eventuale controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

dispone

che la presente ordinanza, contingibile e urgente, immediatamente esecutiva,

- entri in vigore dal 18 marzo 2021 sino al 6 aprile 2021.
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Faenza.
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;

- Settore Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina;
- Compagnia Carabinieri di Faenza;
- Commissariato PS di Faenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Lì, 17/03/2021

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)